



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **31 dicembre 2021**

E' fine anno verifichiamo regimi contabili e liquidazioni IVA

Occorre fare attenzione ai limiti di ricavi e al volume d'affari.

Con riferimento ai **regimi contabili** ricordiamo quanto segue:

le **società di capitali** sono **obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria**, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;

per gli **esercenti arti e professioni** il **regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale**, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti;

gli **imprenditori, società di persone ed enti non commerciali** adottano il **regime di contabilità semplificata**, disciplinato dall'articolo 18 D.P.R. 600/1973, **se rispettano determinati limiti di ricavi** percepiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, possono anche **optare** per il regime ordinario.

I limiti dei ricavi per poter accedere al **regime semplificato per cassa** sono:

400.000 euro per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi, individuate facendo riferimento alle operazioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3 e 4 lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. 633/1972;

700.000 euro per chi svolge altre attività;

RICORDA: Occorre far riferimento ai ricavi **percepiti** (articoli 57 e 85 TUIR)

Il superamento di tali soglie comporta l'immediato obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **con decorrenza 1° gennaio del periodo d'imposta successivo**.

Nel caso di inizio attività in corso d'anno, nella valutazione è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi**.

Si ricorda che i contribuenti sono **naturalmente in contabilità forfettaria, nel caso di ricavi/compensi fino a 65.000 euro annui** (sempre ragguagliati all'effettivo esercizio dell'attività).

Gli stessi sono **naturalmente in contabilità semplificata** se il **limite annuo di ricavi/compensi, supera 65.000 euro**.

In ogni caso è possibile **optare per la contabilità ordinaria** mediante comunicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA (rigo VO20 colonna 2). **L'opzione è vincolante per almeno un triennio** con tacito rinnovo per ogni anno successivo. I soggetti che effettuano solo operazioni esenti, in quanto esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA presenteranno il quadro unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il **comportamento concludente** costituisce sorta di opzione seppur non comunicata.

Nel caso di **esercizio contemporaneo** di attività di prestazioni di servizi ed altre attività:

- **se i ricavi non sono annotati distintamente**, bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 700.000 euro;
- **nel caso di ricavi annotati distintamente**, il limite da considerare è quello dell'attività prevalente.

Ricordiamo ancora che il contribuente dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata per cassa, deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, così come previsto dall'articolo 18 D.P.R. 600/1973, ovvero:

tenuta di due registri distinti (incassi e pagamenti);

tenuta dei soli registri Iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti;

tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso e pagamento.

Per quanto riguarda l'IVA tutti i soggetti passivi devono controllare il volume di affari dell'anno precedente. Si ricorda che la **cadenza naturale è mensile**, possono però effettuare **le liquidazioni con cadenza trimestrale** i soggetti passivi con volume d'affari:

non superiore a 400.000 euro, in caso di svolgimento di **attività di prestazioni di servizi o arti e professioni**;

non superiore a 700.000 euro, negli altri casi.

RICORDA:

La liquidazione Iva trimestrale è **un'opzione**, all'importo dell'Iva a debito, risultante dalla liquidazione trimestrale, andrà aggiunto **l'1%** a titolo di **interessi per liquidazione Iva trimestrale**.

Per le attività miste vale quanto detto per la contabilità.

